

SENT. n. 233/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle Pensioni cons. Anna BOMBINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78246/PC del registro di

segreteria della Sezione, promosso dalla sig.ra XX

, nata a omissis il omissis e ivi residente alla

Via omissis (C.F. omissis)

rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Ambrosio ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina

al Corso della Repubblica n. 257

contro l'INPS, in persona del Presidente l.r.p.t,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Meglio Alessandro

e Boccia Neri Massimo dell'avvocatura interna

elettivamente domiciliati in Roma in via C. Beccaria n.29;

l'I.N.P.S.;

per la riliquidazione del trattamento pensionistico

all'esito del riconoscimento del diritto alla qualifica

superiore di quadro di II livello-ora A2 con sentenza

pronunciata dalla Corte di Appello di Roma -Sezione

Lavoro sentenza n. 4126/2017 del 22.9.2017, pubblicata il
6.12.2017, divenuta cosa giudicata.

Uditi alla udienza del 22 maggio 2024, con l'assistenza
del segretario dott. Federica Sperapani, il relatore
cons. Anna Bombino, l'avv. D'Ambrosio Massimo per la
ricorrente, l'avv. Andrea Botta per l'INPS;

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. La sig.ra XX , ex dipendente delle Poste
Italiane S.p.A, con qualifica di originario inquadramento
nell'AREA OPERATIVA 2a posizione ex 5^ categoria, in
quiescenza dall'1.1.2009, esponeva di avere svolto
ininterrottamente tra il 24.5.1999 e il 13.11.1999,
mansioni superiori di Quadro di II Livello per le quali
aveva ottenuto in sede civile l'inquadramento alla
qualifica superiore di Quadro di II livello - ora A2 con
sentenza n. 4126/2017 del 22.9.2017, pubblicata il
6.12.2017, della Corte di Appello di Roma, la quale
accertava e dichiarava : "... il diritto di XX
all'inquadramento nella categoria Quadro di LI
Livello (A2) con decorrenza dal 24.8.1999, nonché ad
ottenere il riconoscimento dei consequenziali
adeguamenti retributivi e previdenziali dalla predetta

data, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge ...".

Con sentenza n. 18012.14 del 14.8.2014, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello 3566/2007 del 28.11.2007 che confermava la sentenza di rigetto del tribunale di Latina 2834/02 del 13.12.2002, rinviando il giudizio alla Corte di appello, dinanzi al quale la ricorrente riassumeva il giudizio definito secondo i principi stabiliti dalla S.C..

Pertanto, la ricorrente chiedeva, con e-mail e pec del 30.1.2018, all'INPS sede di Latina, per il tramite dell'avv. D'Ambrosio, l'esecuzione della sentenza della Corte di appello 4126/17 riliquidando l'assegno di pensione in godimento dal 01.01.2009, atteso il versamento degli integrativi contributi previdenziali da parte della Società Poste Italiane S.p.a., la quale aveva comunicato, altresì, in data 11.2.2019, tanto alla lavoratrice quanto all'INPS l'attestazione di servizio e la ricostituzione della carriera lavorativa della dipendente.

I vari solleciti non avevano avuto alcun riscontro da parte dell'Istituto.

Conseguentemente, ricorreva dinanzi a questa Corte onde ottenere, in esecuzione della sentenza civile, la

rideterminazione ex tunc del trattamento economico per effetto del riconosciuto inquadramento superiore, per il quale sono stati versati i contributi previdenziali da Poste. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.

Con atto depositato il 26.1.2022 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo formalmente l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso nel merito, con riserva di meglio controdedurre, precisare, esibire documenti e formulare richieste istruttorie.

Con note autorizzate depositate il 3.2.2022, la ricorrente chiedeva, stante la genericità della memoria difensiva dell'INPS l'acquisizione del fascicolo amministrativo, che veniva disposta con l'ordinanza istruttoria n. 33/2022, all'esito dell'udienza del 16.2.2022, al fine di acquisire tutti gli elementi per la definizione della controversia.

Nelle successive udienze di rinvio, l'INPS rappresentava le difficoltà a rintracciare in archivio il fascicolo della interessata.

Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda atteso il perdurante inadempimento dell'INPS a fronte della documentazione già acquisita in atti, non contestata dal resistente.

Alla udienza odierna, cui è stato rinviato il giudizio, l'avv. D'Ambrosio reiterava le censure avverso il comportamento inadempiente dell'Istituto e insisteva per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Botta si riportava agli scritti in atti.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso si appalesa parzialmente fondato.

La questione sottoposta alla cognizione di questo Giudice attiene all'individuazione del carattere strutturale e delle peculiari finalità da attribuire alla maggiorazione della retribuzione corrisposta per lo svolgimento di mansioni superiori, ai fini della liquidazione dell'assegno pensionistico.

Riguardo il profilo della domanda proposto in via principale, lo stesso appare infondato.

Al riguardo, pur non trascurando di considerare che esistono sulla specifica questione oscillazioni giurisprudenziali, va evidenziato che le differenze retributive corrisposte per lo svolgimento di mansioni superiori, anche per un periodo di tempo considerevole, non possiedono i requisiti individuati dalla cornice normativa in materia, con particolare riferimento all'articolo 43 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 e gli

articoli 15 e 16 della Legge nr. 1077 del 1959, per essere inclusi nella base pensionabile, difettando gli imprescindibili caratteri di fissità e continuità nel tempo degli emolumenti erogati; nel caso dell'affidamento al personale con qualifica operativa di funzioni di quadro di livello superiore, il dipendente viene chiamato ad esercitare, per supplire alla contingente carenza in organico di dirigenti di ruolo, mansioni superiori conferite temporaneamente "ad personam" e, quindi, dalla natura strettamente provvisoria, revocabili in ogni momento e del tutto aleatorie (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 370 del 2010, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 568 del 2005 e 229 del 2011, Sezione Giurisdizionale Valle d'Aosta, Sentenza nr. 10 del 2007, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 490 del 2008, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 136 del 2011). In ogni caso, va sottolineato, la legittimità dell'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo non comporta necessariamente ed automaticamente la sua trasposizione nel computo dell'assegno di quiescenza, trattandosi di due aspetti tra di loro nettamente distinti e non interferenti.

Tuttavia, la domanda va accolta nei termini indicati,

riguardo al profilo dell'inclusione delle differenze retributive per le mansioni superiori esercitate temporaneamente dal dipendente su incarico del datore di lavoro.

Al riguardo, vale richiamare la Legge nr. 335 del 1995, che all'art. 2, commi 9 e 10, ha disposto, infatti, che tutte le somme percepite dal dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro, in particolare quelle non aventi carattere fisso e continuativo di cui alla base pensionabile, devono essere comunque considerate nel computo della quota B del trattamento di quiescenza erogato a favore del beneficiario all'atto del collocamento in congedo, a mente dell'articolo 13, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 503 del 1992; nel caso specifico, non sussistono, ad avviso del Giudicante, motivi ostativi per escludere dalla liquidazione della suddetta quota B le maggiorazioni retributive riconosciute all'interessata dalla predetta Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4126/2017, per tale qualifica, in quanto assegni accessori e differenziati dalla retribuzione di base, dovuti alla ricorrente in funzione dell'attribuzione e dello svolgimento effettivo delle funzioni superiori, circostanza pacificamente acclarata dall'istruttoria inerente al processo dinanzi

all'Autorità Giudiziaria ordinaria, conclusosi con la predetta Sentenza nr. 4126/2017, passata in giudicato.

L'Istituto previdenziale nulla ha specificamente contestato in merito alla domanda della ricorrente, nella memoria di costituzione, a fronte dei solleciti e dei rinvii concessi nel corso del giudizio.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con il computo in quota B delle differenze retributive riconosciute dal Giudice ordinario in funzione dello svolgimento di mansioni superiori, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

7 L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE PARZIALMENTE

Il ricorso proposto dalla sig.ra XX e, per l'effetto, dichiara il diritto della medesima alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con il computo in quota B delle differenze

retributive riconosciute dal G.O. in funzione dello
svolgimento di mansioni superiori, oltre interessi e
rivalutazione secondo Legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22
maggio 2024.

Il GUP

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA